

SVOI.GIMENTO DEL PROCESSO

Il [REDACTED] s.p.a., con sede in Fucecchio, convenne davanti al Tribunale di Firenze (nel cui circondario rientra Fucecchio) la [REDACTED] s.r.l. di Civitanova Marche per il pagamento di 9.000 euro più IVA quale corrispettivo di un servizio (studio e sviluppo di due linee di calzature) reso alla convenuta.

Accogliendo l'eccezione di quest'ultima il giudice adito si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Macerata, individuato sia quale foro del convenuto, sia quale foro in cui era sorta l'obbligazione, sia quale foro del pagamento della somma di danaro oggetto della causa. In particolare, quanto a quest'ultimo criterio di collegamento (i primi due pacificamente radicando presso il tribunale marchigiano la competenza sulla domanda della società attrice), ha osservato che le obbligazioni pecuniarie si identificano – anche ai fini di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., che ne prevede l'adempimento al

domicilio del creditore – esclusivamente in quelle sorte originariamente come tali, ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro; con la conseguenza che nella specie non può farsi applicazione della predetta norma, non essendo indicato nel contratto l'importo del corrispettivo spettante all'attrice, onde il luogo di adempimento dell'obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., si identifica, ai sensi del quarto comma del richiamato art. 1182, nel domicilio della società debitrice.

Il [REDACTED] ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui non ha resistito l'intimata [REDACTED]

Il ricorso è stato inizialmente esaminato in camera di consiglio dalla Sesta Sezione civile – Sottosezione Seconda, davanti alla quale il P.M. ha concluso, ai sensi dell'art. 380 *ter* c.p.c., per l'accoglimento dell'istanza di regolamento, identificandosi il *forum destinatae solutionis* con quello del domicilio del creditore tutte le volte che quest'ultimo chiedi in giudizio, come nella specie, il pagamento di una somma di denaro determinata, senza che rilevi, ai fini della competenza territoriale, la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito.

La Sesta Sezione ha promosso l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite avendo rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione «se sia applicabile l'art. 1182 c.c. comma terzo qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Davanti a queste Sezioni Unite il ricorso è stato discusso in pubblica udienza ancorché, trattandosi di regolamento di competenza, sarebbe stata più corretta la trattazione in camera di consiglio. Tale irregolarità, tuttavia, non ha conseguenze sulla validità degli atti poiché la pubblica udienza assicura alle parti garanzie non certo minori del procedimento camerale.

2. – Secondo l'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione, il contrasto di giurisprudenza da dirimere attiene al concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.p.c. e sussiste tra:

a) un primo orientamento (per il quale l'ordinanza menziona Cass. 22326/2007) secondo cui, ove la somma di danaro oggetto dell'obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza;

b) un secondo orientamento (al quale vengono ricondotte Cass. 7674/2005, 12455/2010, 10837/2011, richiamate nel ricorso per regolamento e nella requisitoria scritta del P.M.) secondo cui il *forum destinatae solutionis* previsto dal terzo comma dell'art. 1182 è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

L'ordinanza evidenzia che, secondo quest'ultimo orientamento, è irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente

prestabilita, essendo sufficiente che l'attore abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata.

Soggiunge che il contrasto ha talora trovato "una via di fuga" nel rilievo che ai fini della competenza occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, prescindendo dalla fondatezza delle contestazioni sollevate del convenuto o comunque concernenti il merito della causa.

3. – Può osservarsi anzitutto che il contrasto non riguarda la necessità del requisito della liquidità affinché un'obbligazione pecuniaria debba essere adempiuta al domicilio del creditore (requisito in realtà non espressamente previsto dalla legge, tanto che in dottrina non è mancato chi ne ha ritenuto la natura puramente pretoria); riguarda piuttosto il modo di intendere tale requisito.

In effetti nella giurisprudenza di legittimità non è stato mai messo in discussione che obbligazioni pecuniarie "portabili", ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c., sono soltanto quelle liquide, essendo assolutamente consolidato il principio che detta disposizione si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, trovando altrimenti applicazione la regola di cui al quarto comma, per la quale la prestazione va eseguita al domicilio del debitore (i precedenti sono numerosissimi, ci si limita a segnalarne alcuni: Cass. 391/1966, 3422/1972, 2591/1997, 21000/2011), precisandosi che la liquidità sussiste anche nel caso in cui l'ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori (a Cass. 22326/2007, già richiamata nell'ordinanza di rimessione, si aggiungano, tra le altre, Cass. 3422/1971, 3538/1995, 3808/1999, 4511/2001, 10226/2001, 7021/2002, 9092/2004, 22306/2007) in base a quanto risulta dal titolo.



Si è altresì precisato che sulla determinazione del *forum destinatae solutionis* a norma degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20, seconda parte, c.p.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, perché il principio stabilito dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore – secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato in base alla domanda – è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per determinare la competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sui quali perciò non influisce la fondatezza o meno della domanda (Cass. 789/1998, 1877/1999, 8121/2003, 20177/2004, 8359/2005, 11400/2006); mentre l'unico limite alla rilevanza dei fatti allegati dall'attore ai fini della determinazione della competenza è l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. 10226/2001, 8189/2012).

Anche queste Sezioni Unite, allorché sono state chiamate a pronunciarsi sull'applicabilità del terzo ovvero del quarto comma dell'art. 1182 c.c. al fine di individuare il *forum destinatae solutionis* quale criterio speciale di competenza giurisdizionale in materia contrattuale, a norma dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e dell'art. 5, n. 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, hanno confermato la necessità del requisito della liquidità delle obbligazioni pecuniarie (v. sentenze 9214/1987, 5899/1997), nonché l'indifferenza delle contestazioni del convenuto circa la sussistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore, poiché anche la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando tale principio solo



nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (ordinanza 6217/2006, sentenza 13900/2013).

Proprio la necessità di fare riferimento alla domanda, secondo la regola dettata dall'art. 10 c.p.c., è alla base dell'orientamento, richiamato dalla ricorrente e dal P.M., che considera sufficiente a integrare il requisito della liquidità dell'obbligazione, al fine di rendere quest'ultima "portabile" ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore.

Si legge in Cass. 7674/2005, che ha introdotto tale orientamento, cui si sono poi uniformate Cass. 12455/2010 e 10837/2011, citt.: *«Occorre ricordare che, a norma dell'art. 10 c.p.c., "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda", e, più precisamente, per l'art. 14 primo comma, "nelle cause relative a somme di danaro [...] il valore si determina in base alla somma indicata [...] dall'attore". Per esigenze di armonia ed omogeneità del sistema, la stessa regola deve valere, nei limiti del possibile, anche ai fini della competenza per territorio, nel senso che anche per questa dovrà tenersi conto non dell'effettiva realtà sostanziale sottostante alla domanda, ma del tenore di quest'ultima, indipendentemente dal suo maggiore o minore fondamento. E pertanto, nelle obbligazioni, come quella dedotta in giudizio, aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, rientrano nella previsione del terzo comma dell'art. 1182 c.c. quelle che siano come tali indicate dall'attore, mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito (vedansi, sul punto, Cass. 27 gennaio 1998 n. 789; 5 marzo 1999 n. 1877). Nella specie il giudice a quo [...] avrebbe dovuto pertanto rivolgere la propria attenzione al contenuto dell'atto di citazione, e, poiché esso indicava, quale credito dell'attrice, una specifica somma di denaro asseritamente dovuta per effetto del rapporto contrattuale tra le parti [...], avrebbe dovuto riconoscere che trattavasi di una somma di ammontare già determinato e trarne le debite conseguenze in*



termini di competenza». Con il che la mera quantificazione della pretesa da parte dell'attore fa premio sull'intrinseca liquidità della stessa, la prospettazione della domanda nel processo prevale sulle caratteristiche sostanziali del diritto azionato.

4. – Ritengono queste Sezioni Unite che il contrasto così determinatosi rispetto all'orientamento, in precedenza costante, che richiedeva la effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., vada risolto confermando l'orientamento tradizionale.

4.1. – Tra le obbligazioni pecuniarie, invero, quelle illiquide hanno una particolarità: ai fini dell'adempimento del debitore è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale.

Questa particolarità non è indifferente rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni.

Si consideri che la nozione di obbligazione portabile, di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., rileva non soltanto ai fini dell'individuazione del *forum destinatae solutionis* contemplato dall'art. 20, seconda parte, c.p.c., ma anche ai fini del prodursi della *mora ex re* ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora «quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore», come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182, terzo comma, cit.

La giurisprudenza di questa Corte nega che la *mora ex re* si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass. 535/1999, 9092/2004). Se tra le obbligazioni pecuniarie “portabili” contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora – e con essa la

responsabilità ai sensi dell'art. 1224 c.c. – scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L'interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il *favor debitoris* che ispira la regola generale di cui al n. 4 dell'art. 1182, comma secondo, cit.

Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182, terzo comma, c.c., richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi dall'orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il *forum creditoris*, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.

Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.

4.2. – Peraltro il riferimento di alcuni precedenti di legittimità (sopra richiamati al capoverso del § 3) alla non necessità di indagini

ulteriori ai fini della liquidazione del credito, quale requisito di liquidità dello stesso, ha determinato il prodursi di qualche equivoco, di cui vi è traccia nella requisitoria scritta del P.M. davanti alla Sesta Sezione, nella quale non a caso viene sottolineata l'irrilevanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c., della «maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito».

Si impone, pertanto, una puntualizzazione.

Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale).

Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del



credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all' art. 38, ultimo comma, c.p.c.

4.3. – Può in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto: «Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora *ex re* ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del *forum destinatae solutionis* ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.».

5. – Tanto premesso, l'istanza di regolamento deve essere respinta, atteso che dalla ricorrente non viene neppure dedotto che nel contratto fosse indicato l'ammontare del credito dell'attrice o i criteri per determinarlo.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione del 3 maggio 2016


Il Consigliere relatore

Carlo De Chiara



Il Primo Presidente f.f.

Renato Rordorf



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Depositato in Cancelleria
oggi, **13 SET. 2016**



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA
